

Le parti tra parentesi quadra, contengono le pene originarie;  
le parti in corsivo riportano le pene modificate secondo i criteri indicati dall'art. 52 D.Lgs. 274/2000

## CODICE PENALE

### LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE

#### Art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000

### TITOLO XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

#### CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

#### Art. 581. Percosse.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies), con la [reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309] *multa da € 258 a € 2.582*.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

#### Note procedurali

- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

#### Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la [reclusione da sei mesi a tre anni] *multa da € 516 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi*.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

#### Note procedurali

- competenza: limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma ovvero contro il convivente (1)
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 236 del 14/12/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000 "nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582 c. 2, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1 del primo comma dell'art. 577".

#### Art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la [reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309] *multa da € 258 a € 2.582*.

Se la lesione è grave la pena è della [reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619] *multa da € 258 a € 2.582*; se è gravissima, della [reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239] *multa da € 258 a € 2.582 o della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi..*

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

#### Note procedurali

- competenza: limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: impossibile
- citazione: anche su ricorso immediato

- tentativo di conciliazione

**[Art. 593. Omissione di soccorso.]** (1)

(1) Delitto restituito alla competenza del Tribunale in composizione monocratica dalla L. 9/4/2003 n. 72.

CAPO II

Dei delitti contro l'onore

**[Art. 594. Ingiuria.]** (1)

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 15/1/2016 n. 7

**Art. 595. Diffamazione.**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la [reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032] *multa da € 258 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.*

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della [reclusione fino a due anni ovvero della multa fino a euro 2.065] *multa da € 258 a € 2.582 o della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.*

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

**Note procedurali**

- competenza: primo e secondo comma,
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

CAPO III

Dei delitti contro la libertà individuale

SEZIONE III

Dei delitti contro la libertà morale

**Art. 612. Minaccia.**

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

**Note procedurali**

- competenza: primo comma
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

TITOLO XIII

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

**Art. 626. Furti punibili a querela dell'offeso.**

Si applica la [reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206] *multa da € 258 a € 2.582 o la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi,* e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

- 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno;
- 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

**Note procedurali**

- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

**[Art. 627. Sottrazione di cose comuni.]** (1)

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 15/1/2016 n. 7

**Art. 631. Usurpazione.**

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa mobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la [reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206] *multa da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

**Note procedurali**

- competenza: salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato

- tentativo di conciliazione

### **Art. 632. Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi.**

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito a querela della persona offesa, con la [reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206] *multa da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

#### **Note procedurali**

- competenza: salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

### **Art. 633. Invasione di terreni o edifici.**

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la [reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032] *multa da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 1 a 6 mesi.*

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

#### **Note procedurali**

- competenza: primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

### **Art. 635. Danneggiamento.**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la [reclusione da sei mesi a tre anni] *multa da € 516 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 20 giorni a 6 mesi.*

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

#### **Note procedurali**

- competenza: primo comma
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile

### **Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.**

Chiunque, introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui, è punito con la multa da € 10 a € 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della [reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206] *multa da € 258 a € 2.582 o della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi*

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la [reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516] *multa da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

#### **Note procedurali**

- competenza: salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato

- tentativo di conciliazione

#### **Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.**

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103.

#### **Note procedurali**

- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

#### **Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui.**

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la [reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309] *multa da € 258 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.*

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

#### **Note procedurali**

- competenza: primo comma
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

#### **Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

#### **Note procedurali**

- competenza: primo comma
- procedibilità: querela
- prescrizione: 6 anni
- delitto tentato: possibile
- citazione: anche su ricorso immediato
- tentativo di conciliazione

#### **[Art. 647. Appropriazione di cose smarrite del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.] (1)**

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 15/1/2016 n. 7

### **LIBRO TERZO**

#### **DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE**

#### **Art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 274/2000**

#### **TITOLO I**

#### **DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA**

#### **CAPO I**

Delle contravvenzioni concernenti  
la polizia di sicurezza

#### **SEZIONE III**

Delle contravvenzioni concernenti  
la prevenzione di talune specie di reati

#### **§ 2**

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione  
dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di  
ubriachezza

#### **Art. 689. Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente.**

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con [l'arresto fino a un anno] *l'ammenda da € 516 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.*

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non

consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

**Note procedurali**

- prescrizione: 4 anni

**Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.**

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con [l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309] *l'ammenda da € 258 a € 2.582.*

**Note procedurali**

- prescrizione: 4 anni

**Art. 691. Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.**

Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con [l'arresto da 3 mesi a un anno] *l'ammenda da € 516 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.*

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

**Note procedurali**

- prescrizione: 4 anni

**CAPO II**

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

**SEZIONE I**

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.

**Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. (1)**

(1) Articolo depenalizzato dal D.Lgs. 15/1/2016 n. 8

**TITOLO II**

**DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI  
L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art. 731. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.**

Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare, è punito con l'ammenda fino a € 30.

**Note procedurali**

- prescrizione: 4 anni

## LEGISLAZIONE PENALE ACCESSORIA

### Art. 4 c. 2 lett. a) D.Lgs. 274/2000

#### 1) TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18/6/1931 n. 773)

##### TITOLO II

Disposizioni relative all'ordine pubblico  
e alla incolumità pubblica

##### CAPO II

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle  
processioni ecclesiastiche o civili

#### Art. 25. (1)

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore è punito con [l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51] *l'ammenda da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45 del 18/3/1957, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prescrive l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 Cost.

#### Note procedurali

prescrizione: 4 anni

##### CAPO V

Della prevenzione di infortuni e disastri.

#### Art. 62. (1)

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con [l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 516] *l'ammenda da € 774,69 a € 2.582,28 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica

sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 619.

(1) Articolo abrogato dall'art. 1 c. 3 L. 24/11/2000 n. 340 «limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati» e, conseguentemente «gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi».

### Art. 4 c. 2 lett. b) D.Lgs. 274/2000

#### 2) CODICE DELLA NAVIGAZIONE (R.D. 30/3/1942 n. 327)

##### PARTE III

Disposizioni penali e disciplinari

##### LIBRO I

Disposizioni penali

##### TITOLO II

Dei delitti in particolare

##### CAPO II

Dei delitti contro la polizia di bordo  
e della navigazione

##### SEZIONE I

Dei delitti contro la polizia di bordo

**Art. 1095. Inosservanza di ordine da parte di passeggero.** (1) Il passeggero che non segue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la [reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 206,00] *multa da € 258 a € 2.582.*

(1) Con comunicato pubblicato sulla G.U. del 23/3/2001 n. 69, la competenza del G.d.P., già prevista per l'intero art. 1094, veniva circoscritta al solo comma 1.

Con comunicato pubblicato sulla G.U. il 24/5/2001 n. 119, che annulla e sostituisce il precedente, la competenza è stata attribuita per l'art. 1095, invece che per l'art. 1094.

#### Note procedurali

prescrizione: 6 anni

**Art. 1096. Inosservanza di ordine di arresto.** Il componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con la [reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206,00] *multa da € 258 € 2.582.*

#### Note procedurali

prescrizione: 6 anni

##### CAPO IV

Dei delitti contro la sicurezza della navigazione

**Art. 1119. Componente dell'equipaggio che si addormenta.** Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la [reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206,00] *multa da € 258 a € 2.582.*

**Note procedurali**  
prescrizione: 6 anni

**Art. 4 c. 2 lett. c) D.Lgs. 274/2000**

**3) APPROVAZIONE DEL TESTO ORGANICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEI RIFUGI ALPINI (D.P.R. 4/8/1957 n. 918) (1)**

**Art. 3.**

(1) Abrogato dal D.Lgs. 23/5/2011, n. 79

**Art. 4 c. 2 lett. d) D.Lgs. 274/2000**

**4) TESTO UNICO DELLE LEGGI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (D.P.R. 30/3/1957 n. 361)**

TITOLO VII  
Disposizioni penali

**Art. 102.** Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con [l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire quattrocentomila] *l'ammenda da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con [l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206] *l'ammenda da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

**Note procedurali**  
prescrizione: 4 anni

**ART. 106.** L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da € 200 a € 1.000.

**Note procedurali**  
prescrizione: 4 anni

**Art. 4 c. 2 lett. e) D.Lgs. 274/2000**

**5) TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI (D.P.R. 16/5/1960 n. 570)**

TITOLO II  
Elezione dei consigli comunali

CAPO IX  
Delle disposizioni penali

**Art. 92.** Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con [l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206] *l'ammenda da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

**Note procedurali**  
prescrizione: 4 anni

**Art. 4 c. 2 lett. f) D.Lgs. 274/2000**

**6) PROVVEDIMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (L. 28/11/1965 n. 1329)**

**Art. 15. (1)**  
(1) Articolo depenalizzato dal D.Lgs. 15/1/2016 n. 8

**Art. 4 c. 2 lett. g) D.Lgs. 274/2000**

**7) NORME DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO (L. 8/11/1991 n. 362)**

**Art. 3. Sanzioni.** Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con [l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 2.582 a euro 5.164] *l'ammenda da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.

**Note procedurali**  
prescrizione: 4 anni

**Art. 4 c. 2 lett. h) D.Lgs. 274/2000**

**8) NORME SUI REFERENDUM PREVISTI**

**DALLA COSTITUZIONE E SULLA  
INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO  
(L. 25/5/1970 n. 352)**

**TITOLO V  
Disposizioni finali**

**Art. 51.** Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

Vedi punto 4)

**Art. 4 c. 2 lett. i) D.Lgs. 274/2000**

**9) NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA,  
SICUREZZA E REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO  
DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO  
(D.P.R. 11/7/1980 n. 753)**

**TITOLO I  
Disposizioni generali**

**Art. 3.**

L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per

i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la [ammenda da euro 258 a euro 516 oppure con l'arresto fino a due mesi] *ammenda da € 258 a € 2.582.*

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

**Note procedurali**

- competenza: terzo e quarto comma
- prescrizione: 4 anni

**TITOLO III**

Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio.

**Art. 46.**

E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali.

Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquisirle.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 77 a euro 232.

Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.

I trasgressori sono puniti con [l'ammenda da euro 51 a euro 516 o con l'arresto fino a due mesi] *l'ammenda da € 258 a € 2.582.*

**Note procedurali**

- competenza: quarto comma
- prescrizione: 4 anni

**TITOLO IV**

Sistema di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti

**Art. 65.**

Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada a delle relative disposizioni di esecuzione.

Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti. E' proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con [l'ammenda da euro 51 a euro 516 o con l'arresto fino a due mesi] *l'ammenda da € 258 a € 2.582.*

## Note procedurali

- competenza: terzo comma
- prescrizione: 4 anni

### **Art. 4 c. 2 lett. l) D.Lgs. 274/2000**

## **10) ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO E MISURE PER IL PERSONALE DEL LOTTO (L. 2/8/1982 n. 528)**

### **TITOLO II Disposizioni penali**

**Art. 18.** Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da € 51 a € 516.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.

Le pene previste nel presente articolo sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.

## Note procedurali

- prescrizione: 4 anni

**Art. 20.** Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a € 25.822.

Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a € 516.

## Note procedurali

- prescrizione: 6 anni

### **Art. 4 c. 2 lett. m) D.Lgs. 274/2000**

## **11) DISCIPLINA PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI RELATIVE AL SANGUE UMANO ED AI SUOI COMPONENTI E PER LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI (L. 4/5/1990 n. 107)**

**Art. 17.** (1)

(1) Abrogato dalla L. 21/10/2005, n. 219

### **Art. 4 c. 2 lett. n) D.Lgs. 274/2000**

## **12) ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 87/404/CEE E N. 90/488/CEE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE, A NORMA DELL'ART.56 DELLA L. 428/90 (D.Lgs. 27/9/1991 n. 311)**

## **Art. 15. Sanzioni.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone il marchio CE indebitamente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 2600 a euro 15.600.

2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione col marchio CE o commette le violazioni del presente decreto legislativo indicate come non conformità formali all'articolo 14-quinquies è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 2.600 a euro 10.400, salvo che il fatto costituisca reato.

3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marchio CE e delle iscrizioni previste dall'allegato III, punto 1, quando tale non conformità permane anche dopo il termine di conformità indicato dall'autorità competente, è punito con l'ammenda da € 2.600 a € 10.400.

## Note procedurali

- competenza: terzo comma
- prescrizione: 4 anni

### **Art. 4 c. 2 lett. o) D.Lgs. 274/2000**

## **13) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 88/378/CEE RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI, A NORMA DELL'ART. 54 DELLA L. 428/90. (D.Lgs. 27/9/1991 n. 313)**

**Art. 11. Sanzioni.** (1)

(1) Abrogato dal D.Lgs. 11/4/2011, n. 54

### **Art. 4 c. 2 lett. p) D.Lgs. 274/2000**

## **14) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 84/450/CEE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE (D.Lgs. 25/1/1992 n. 74) (1)**

**Art. 7. Tutela amministrativa e giurisdizionale**

(1) Abrogato dal D.Lgs. 6/9/2005, n. 206

### **Art. 4 c. 2 lett. q) D.Lgs. 274/2000**

## **15) NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)**

### **TITOLO V Norme di comportamento**

**Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.** (1)

(1) Contravvenzione restituita alla competenza del Tribunale in composizione monocratica dalla L.

1/8/2003 n. 214, di conversione con modifiche del D.L. 27/6/2003 n. 151.

**Art. 187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.** (1)

(1) Contravvenzione restituita alla competenza del Tribunale in composizione monocratica dalla L. 1/8/2003 n. 214, di conversione con modifiche del D.L. 27/6/2003 n. 151.

**Art. 189. Comportamento in caso di incidente.** (1)

(1) Delitto restituito alla competenza del Tribunale in composizione monocratica dalla L. 9/4/2003 n. 72.

**Art. 4 c. 2 lett. r) D.Lgs. 274/2000**

**16) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/285/CEE  
CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE  
LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI  
RELATIVE AI DISPOSITIVI MEDICI  
IMPIANTABILI ATTIVI  
(D.Lgs. 14/12/1992 n. 507)**

**Art. 10. Sanzioni.**

1. I fabbricanti o i loro mandatari, gli operatori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie o, se nominati, i referenti per la vigilanza, che violano le prescrizioni dell'articolo 11, commi 2, 3 o 7, sono puniti con [l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro] *l'ammenda da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.*

2. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal Ministero della salute in attuazione degli articoli 8-bis, comma 1, e 8-ter, comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni o condizioni particolari di immissione in commercio o di messa in servizio la pena è diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio o vende o mette in servizio dispositivi medici impiantabili attivi privi di marcatura CE di conformità o di attestato di conformità è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. Alla stessa sanzione è sottoposto chi viola le prescrizioni dell'articolo 2, comma 5-bis, secondo periodo, e dell'articolo 11, comma 4, nonché l'organismo notificato che viola il disposto dell'articolo 5, comma 5-quinquies.2.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il suo mandatario che appone la marcatura CE di conformità impropriamente, in quanto trattasi di prodotto non ricadente nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), o indebitamente, in quanto il prodotto non soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti dal presente decreto, o chi comunque viola le previsioni dell'articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il disposto dell'articolo 4, comma 6, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.200 euro a 43.200 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 2, commi 4 e 5-ter; 4, commi 5, 6, secondo periodo, e 7, ultimo periodo; 5, commi 5, 5-quinquies.1., 5-quinquies.3.; 7, comma 3 e comma 4, ultimo periodo; 7--bis, commi 1, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, ostacolando i controlli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.600 euro a 21.600 euro. Alla stessa sanzione è sottoposto chi viola le prescrizioni dell'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 4, comma 4, dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, primo e secondo periodo, e comma 5 e dell'articolo 11, comma 6.

8. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 9-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

9. All'accertamento delle violazioni e alla contestazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, provvedono gli organi di vigilanza e gli uffici del Ministero della salute, competenti in tema di dispositivi medici. E' fatta salva la competenza del giudice penale per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, recante modifiche al sistema penale, è il Prefetto.

**Note procedurali**

- competenza: primo comma
- prescrizione: 4 anni

**Art. 4 c. 2 lett. s) D.Lgs. 274/2000**

**17) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
N. 90/385/CEE CONCERNENTE I  
DISPOSITIVI MEDICI  
(D.Lgs. 24/2/1997 n. 46)**

**Art. 23. Sanzioni.**

1. I fabbricanti o i loro mandatari, gli operatori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie o, se nominati, i referenti per la vigilanza, che violano le prescrizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 o 7, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro.

2. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal Ministero della salute in attuazione degli articoli 7, comma 1, e 13-ter, comma 1, è punito con [l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro] *l'ammenda da € 774 a € 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di*

*pubblica utilità da 1 a 6 mesi.* Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni o condizioni particolari di immissione in commercio o di messa in servizio la pena è diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 19 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

4. Chiunque viola le previsioni dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 11, comma 7, dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3-bis, dell'articolo 14, comma 5 e comma 7, ultimo periodo, dell'articolo 15, commi 5-bis e 5-quater, dell'articolo 16, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

6. Chiunque viola le previsioni dell'articolo 16, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.200 euro a 43.200 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio, vende o mette in servizio dispositivi medici privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria è sottoposto l'organismo notificato che viola il disposto dell'articolo 15, comma 5-ter.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il suo mandatario che appone la marcatura CE di conformità impropriamente, in quanto trattasi di prodotto non ricadente nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), o indebitamente, in quanto il prodotto non soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti dal presente decreto, o chi comunque viola le previsioni dell'articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. La stessa sanzione si applica a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli: 9, comma 6; 11, commi 6 e 6-bis; 12, commi 2 e 5; 14, commi 1, 2, 3, 6 e 7, primo e secondo periodo; 17, comma 5; è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.600 euro a 21.600 euro.

10. All'accertamento delle violazioni e alla contestazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, provvedono gli organi di vigilanza e gli uffici del Ministero della salute, competenti in tema di dispositivi medici. E' fatta salva la competenza del giudice penale per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, recante modifiche al sistema penale, è il Prefetto.

#### **Note procedurali**

- competenza: secondo comma
- prescrizione: 4 anni

## **18) TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (D.Lgs. 25/7/1998 n. 286)**

### **Art. 4 c. 2 lett. s-bis) D.Lgs. 274/2000**

#### **Art. 10-bis Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

#### **Note procedurali**

- prescrizione: 4 anni
- citazione: presentazione immediata a giudizio / citazione contestuale in udienza

#### **Art. 4 c. 2 lett. s-ter) D.Lgs. 274/2000**

##### **Art. 13 Espulsione amministrativa**

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di

permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. (1)

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-sexies. (abrogato)

3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e

tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel

luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che

assicurino il rispetto della dignità della persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. (2)

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6. (abrogato)

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (3)

9. (abrogato)

10. (abrogato)

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. (4)

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.

14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvio verso tali Stati.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13/12/2019 n. 270 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma "nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere".

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15/7/2004 n. 222, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa".

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 16/7/2008 n. 278 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente".

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 28/12/2005 n. 466, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 13-bis, secondo periodo del presente articolo.

#### **Note procedurali**

- competenza: comma 5.2
- prescrizione: 6 anni

#### **Art. 14 Esecuzione dell'espulsione**

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.

1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati,

anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

2-bis. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza

ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni, prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei

confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche

l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del

codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.

7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

#### **Note procedurali**

- competenza: commi 1-bis, 5-ter e 5-quater
- prescrizione: 6 anni
- citazione: presentazione immediata a giudizio / citazione contestuale in udienza